



ALLEGATO A

DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER INADEMPIENZE RELATIVE ALLE MISURE A SUPERFICIE E A CAPO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

1 Mancato rispetto degli impegni, criteri ed obblighi

Il presente documento individua, in applicazione dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 e del decreto ministeriale n.2490 del 25 gennaio 2017: "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", le modalità di riduzione ed esclusione dovuti ad inadempienze/infrazioni/violazioni degli impegni, criteri ed obblighi per le misure connesse alla superficie e agli animali di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013. Per completezza sono riportate anche le condizioni di ammissibilità il cui mancato rispetto genera decadenza dal regime di aiuto o il mancato pagamento dell'annualità di riferimento.

Nel presente documento i termini *inadempienza*, *infrazione* e *violazione* si usano come sinonimi del mancato rispetto di un impegno od obbligo.

Il controllo in loco per la verifica del rispetto degli impegni è visivo se il momento del controllo è congruente con la tempistica dell'operazione, altrimenti è documentale e avviene tramite la verifica dei contenuti dei registri aziendali o altra documentazione pertinente.

Le categorie cui si applicano le riduzioni o le esclusioni sono:

1. gli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure/tipi di operazione connessi alla superficie e agli animali del regolamento (UE) n. 1305/2013
2. gli altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale previsti dal programma di sviluppo rurale, come i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari
3. i "criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione" e l'"attività agricola minima" di cui al decreto ministeriale 18 novembre 2014, n. 6513 e s.m.

Per ogni infrazione a un impegno o a un gruppo di impegni (cfr. par. successivi), si applica una riduzione o esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse oggetto del controllo.

La riduzione (fino all'esclusione) del pagamento è ispirata al principio di proporzionalità dell'inadempienza riscontrata.

La percentuale della riduzione è pari al 3%, al 5% o al 10% ed è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione, secondo le modalità descritte nei paragrafi successivi.

La riduzione o esclusione può riferirsi all'importo concesso per coltura (o razza), gruppo di colture o al tipo di operazione/misura, secondo la tipologia degli impegni violati.

I requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari", ai sensi degli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e s.m.i. e i "criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione" e l'"attività agricola minima", di cui al decreto ministeriale 18 novembre 2014, n. 6513, si applicano alla Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). Le riduzioni ed esclusioni relative a tali aspetti sono trattati nelle delibere di GR n.1126/2016 e n.1023/2017 e s.m.i.

2 Impegni pertinenti di condizionalità

Per le misure 10 e 11 del PSR 2014-2020, se nel corso dello stesso anno civile si accertano violazioni contestuali di uno o più impegni previsti dalla tipologia di operazione e contemporaneamente di uno o più impegni pertinenti di condizionalità ad essi chiaramente ricollegabili, al beneficiario è applicata una maggiorazione della riduzione calcolata. Tale maggiorazione è data da un'ulteriore riduzione pari a quella applicata per il mancato rispetto dell'impegno, quindi viene raddoppiata la riduzione del 3%, del 5% o del 10%, che passa al 6%, 10% e 20% rispettivamente. Nei singoli paragrafi sono specificati i casi in cui tali inadempienze possono condurre all'esclusione nel corrispondente anno civile/annualità di impegno, dal pagamento ammesso o dalla domanda ammessa per l'operazione in questione.

Se, nel corso del residuo periodo di impegno, si rileva la ripetizione della stessa infrazione dell'impegno pertinente di condizionalità, tale infrazione si considera di livello grave con la conseguenza descritta al paragrafo seguente.

3 Ripetizione dell'inadempienza e violazioni gravi

La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno della domanda oggetto dell'accertamento.

La ripetizione di un'inadempienza analoga è riferita al periodo 2014-2020. Se i beneficiari hanno anche partecipato alla programmazione 2007-2013, il periodo di riferimento può includere tale periodo di programmazione, andando a ritroso per non più di 4 anni dall'anno della domanda oggetto dell'accertamento..

Le inadempienze "analoghe" sono esplicitate nei singoli paragrafi per misura/tipo di operazione.

Le misure/tipi di operazione "analoghi" tra vecchia e nuova programmazione sono:

- azione 214a1 del PSR 2007-2013 e misura 11 del PSR 2014-2020
- azione 214a2 del PSR 2007-2013 e tipo di operazione 10.1.2 del PSR 2014-2020
- azione 214b1 del PSR 2007-2013 e tipo di operazione 10.1.4 del PSR 2014-2020

In presenza di ripetizioni di un'inadempienza con gravità, entità e durata non tutte di livello massimo, è applicata una maggiorazione della riduzione calcolata, doppia del 3%, del 5% o del 10% e quindi pari al 6%, 10% e 20%.

Una violazione si definisce grave nei seguenti casi:

- la gravità, l'entità e la durata (cfr. par. 5) sono di livello massimo e l'inadempienza risulta ripetuta
- l'infrazione dello stesso impegno pertinente di condizionalità risulta ripetuta

In tutti i casi di violazione grave il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente per tipo di operazione/misura ed il beneficiario è escluso dallo stesso tipo di operazione o misura per l'anno successivo.

Anche nei casi in cui si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha ommesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, l'inadempienza è considerata grave.

Eventuali altre fattispecie di violazioni gravi possono essere riportate nelle sezioni specifiche per misura/tipo di operazione.

4 Recupero di importi erogati in annualità pregresse

In caso di impegni o pagamenti pluriennali la percentuale di recupero dell'anno di accertamento si applica anche agli importi già pagati negli anni precedenti per la stessa operazione.

Tuttavia tale regola può non applicarsi o applicarsi in misura diversa qualora l'obiettivo perseguito dalla misura di sostegno non risulti compromesso.

L'obiettivo perseguito dalla misura si ritiene compromesso in presenza di inadempienze che comportano l'esclusione dal pagamento per l'annualità di riferimento a livello di coltura/gruppo di coltura o misura/sottomisura/ tipo di operazione.

Pertanto, solo nei casi in cui nell'anno civile di accertamento sia stata rilevata un'inadempienza che dà luogo all'esclusione dal pagamento per l'annualità di riferimento a livello di coltura/gruppo di coltura o misura/sottomisura/ tipo di operazione, si procede ad effettuare il controllo sul rispetto dell'impegno in questione anche negli anni precedenti, a ritroso fino al primo anno di impegno. Nel caso in cui l'inadempienza venga rilevata in uno o più degli anni precedenti, si procede al calcolo delle riduzioni così come previsto negli allegati da 1 a 7.

I controlli a ritroso sono condotti per i soli impegni verificabili in modo documentale (piano di coltivazioni grafico, quaderno di campagna, piani di fertilizzazione, bilancio idrico, registri degli animali, BDN, fatture, ecc.)

Le inadempienze che portano al recupero di importi erogati in annualità pregresse non devono essere trattate come ripetizioni di cui al paragrafo 3.

5 Quadro logico delle griglie per le riduzioni

Per ogni misura/tipo di operazione sono individuati in maniera puntuale:

- i requisiti di ammissibilità del soggetto che determinano la decadenza del beneficiario dall'aiuto
- i requisiti di ammissibilità delle superfici (o capi)
- gli impegni specifici ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure/tipi di operazione connessi alla superficie e agli animali del regolamento (UE) n. 1305/2013

Solo per questi ultimi sono determinati i livelli delle possibili inadempienze, secondo i parametri di

- gravità (rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza rispetto agli impegni o obblighi non rispettati)
- entità (effetti dell'inadempienza sulla misura/tipo di operazione nel suo insieme)
- durata (periodo nel quale perdura l'effetto dell'inadempienza)

Viene predisposta un'apposita griglia per ogni impegno individuato.

Si riporta un esempio teorico delle modalità di applicazione dello schema ad una ipotetica misura X

Impegno A1

- *Gravità*: numero di inadempienze relative all'impegno

- *Entità*: rapporto percentuale tra la superficie della coltura interessata dalla/e inadempienza/e e la SOI.
- *Durata*: momento in cui si sono verificate le inadempiente nel quinquennio

Poniamo che al controllo in loco sia stato rilevato:

- non rispetto dell'impegno A1 sulla vite
- superficie della coltura vite pari a 2 ha; totale SOI 10 ha
- l'inadempienza si è verificata al 5° anno di impegno

Nella griglia si prendono in considerazione le caselle evidenziate:

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	X = 1	X ≤ 20	1° e 2° anno di impegno
Medio (3)	1 < X ≤ 3	20 < X ≤ 50	3° e 4° anno di impegno
Alto (5)	X > 3	50 < X ≤ 70	5° anno di impegno

In questo caso di ottengono i seguenti parametri:

Gravità di livello basso = 1

Entità di livello basso = 1

Durata di livello alto = 5

ed in base a questi valori va calcolata la media aritmetica del valore GED (gravità-entità-durata):

$$\text{GED} = (1+1+5)/3 = 7/3 = 2,33$$

La matrice non va quindi intesa come una tabella da leggere solo lungo le righe o lungo le colonne. A partire da un qualsiasi livello delle infrazioni descritte nella colonna gravità, può essere rilevato un qualsiasi livello delle infrazioni descritte nelle colonne dell'entità e della durata. I tre livelli sono determinati quindi in modo indipendente l'uno dall'altro.

Il punteggio così ottenuto viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio GED	Percentuale di riduzione
1,00 ≤ x < 3,00	3%
3,00 ≤ x < 5,00	5%
x ≥ 5,00	10%

Nel caso di specie, per la vite si ha una riduzione del 3% da applicare al montante dato dal premio relativo alla coltura vite.

Per la vite il premio previsto di 2 ha x 430 euro = 860 euro viene decurtato del 3 %, ovvero di 25,8 euro.

Il premio da corrispondere per la vite è di 834,2 euro.

Se oltre all'impegno di misura viene violato anche l'eventuale impegno pertinente di condizionalità , la riduzione sopra calcolata viene raddoppiata dando luogo ad una riduzione del 6%.

Tale metodologia si applica a livello di singola coltura.

Nei paragrafi specifici per tipo di operazione/misura, sono riportati i casi che invece generano l'esclusione per l'anno civile/annualità di impegno.

Applicazione delle riduzioni rispetto agli impegni e ai gruppi di impegni

Le inadempienze sono determinate a livello di singolo impegno, mentre le riduzioni possono essere determinate a livello di singolo impegno o gruppo di impegni, se presente.

Il gruppo è formato da impegni affini ed è esplicitato all'interno delle singole sezioni dei tipi di operazione/misure.

Nell'ambito di ciascun gruppo di impegni, il valore ottenuto per un impegno violato (GED = Gravità, Entità e Durata) si somma al valore ottenuto per un eventuale altro impegno violato del medesimo gruppo (altro GED), per ottenere un unico punteggio, da arrotondare al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Supponiamo che per la vite, oltre alla violazione dell'impegno A1, sia stata riscontrata anche la violazione dell'impegno A2, entrambi facenti parte dello stesso gruppo di impegni (Gruppo A), con i seguenti valori GED:

Valore GED dell'impegno A1 = $(1+1+5)/3 = 7/3 = 2,33$

Valore GED dell'impegno A2 = $(1+3+5)/3 = 9/3 = 3$

Il valore GED del gruppo di impegni A è dato dalla semplice somma dei due = $2,33+3 = 5,33$

Applicando le percentuali della tabella

Punteggio GED	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 5,00$	5%
$x \geq 5,00$	10%

la riduzione sul montante "coltura" della vite è del 10% in quanto il valore GED è > 5, quindi $860 \text{ euro} - 86 = 774 \text{ euro}$.

Per continuare nell'esempio, supponiamo che oltre alla violazione del gruppo di impegni A come sopra descritta, si sia riscontrata anche la violazione degli impegni:

- impegno B con valore GED pari a $(3+5+5)/3 = 13/3 = 4,33$ da applicarsi al montante "tipo di operazione"
- impegno C, con valore GED pari a $(1+1+5)/3 = 7/3 = 2,33$ da applicarsi al montante "tipo di operazione"

A questo punto si avrebbe:

- una riduzione % per violazione del gruppo di impegni A = 10% sul montante "coltura - vite"

e

- una riduzione % per violazione dell'impegno B = 5%
- riduzione % per violazione dell'impegno C = 3%

questi ultimi con una riduzione totale sul montante “tipo di operazione” pari a $5\%+3\% = 8\%$

Con un premio ammissibile per la coltura vite pari a 860 euro, si ha un riduzione di 86 euro per la violazione del gruppo di impegni A.

Con un premio totale ammissibile di 2000 euro per il tipo di operazione, si avrebbe una riduzione di 160 euro per la violazione degli impegni B e C.

6 Disposizioni specifiche per misura/tipo di operazione

Ai fini della lettura delle tabelle che seguono, si precisa che:

- il codice ICO (Impegno, Criterio, Obbligo) identifica in maniera univoca l'impegno, il criterio o l'obbligo
- il tipo di ICO indica se si fa riferimento ad Impegni, Criteri o Obblighi
- la categoria dell'ICO indica l'oggetto del controllo
- il tipo di controllo indica se in loco – visivo o documentale – (5% delle domande) o amministrativo (100% delle domande)
- il livello di disaggregazione indica il montante del premio da erogare al quale viene applicata la riduzione calcolata in caso di accertamento di infrazione (misura, sottomisura, tipo di operazione, coltura, gruppo di colture, razza)
- la penalità prevista in caso di violazione può determinare una riduzione graduale, l'esclusione o la decadenza
- SOI: superficie oggetto di impegno dichiarata